

Adunanza del 26 febbraio 1920

Presiede il Presidente

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi;  
i consiglieri Anacleto, Clerici, Guerra, Paroli,  
Rasmini e Verardi ed i Sindaci Fucini, Grasselli ed Orsi.

Il Presidente apre la seduta rivolgendo a nome di tutti i colleghi del Consiglio un cordiale saluto ai nuovi Sindaci comm. Fucini e Grasselli, che per la prima volta partecipano ad una riunione augurandosi che essi continueranno la tradizione di ottimi rapporti che i loro predecessori ebbero coi membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comm. Fucini ed il Comm. Grasselli ringraziano.

Orsi

1. Comunicazioni del Vice Presidente.

a) Verifica delle spese di amministrazione.

Il Presidente comunica la seguente relazione del Consigliere Clerici, delegato alla revisione delle spese dello Stabilimento:



Roma, 31 gennaio 1920  
Sig.<sup>ra</sup> Presidente,

Ho proceduto nelle forme consuete  
alla revisione dei titoli delle spese di ammini-  
strazione e relativi atti per i mesi di ottobre,  
novembre e dicembre 1919 e nulla debbo in  
proposito segnalare all'On. Consiglio di Am-  
ministrazione

fr. U. Clerici

\* \* \*  
b) Produzione

Riferendo intorno allo andamento della  
produzione il Vice Presidente comunica che  
per quanto riguarda l'esercizio 1919, secondo i  
dati fino ad ora accertati, sopra un complesso  
di 28.006 proposte, per £ 330.245.325 di capitale,  
vissimamente emesse 25.657 polizze per £ 295.255.743,  
e perfezionate 22.020 polizze per £ 247.128.334  
di capitale assicurato.

Nell'esercizio corrente, dal 1° gennaio a  
tutto il 25 febbraio, erano state presentate 3051  
proposte per £ 52.630.362 di produzione normale,  
e 15091 proposte per £ 162.186.100 per l'operazione  
mista connessa con la emissione del prestito nar-

nionale. Alla stessa data erano state emesse 1426 polizze, per £ 16.183.439 nella produzione normale, 2 ne erano state perfezionate 180 per £ 4.811.944; e per l'operazione mista prestite ne erano state emesse 2495 per £ 30.067.400 e perfezionate 334 per £ 3.950.000.

Osserva il Vice Presidente che, mentre nel movimento delle polizze si ritarda, in confronto a quello del primo bimestre del 1919 una sensibile differenza in più, che si ragguaglia a £ 20.669.780 di capitale da assicurare, i perfezionamenti delle polizze procedono con molto ritardo. Ad ovviare a questo inconveniente, che ha giustificati motivi, si riferisce una deliberazione del Comitato Permanente per l'attrazione di lavoro straordinario, che figura all'ordine del giorno della odierna seduta per la ratifica del Consiglio, e che è già in via di attuazione. Da essa la Direzione Generale si ripromette una intensificazione di lavoro tale da poter garantire per pochi giorni la emissione quotidiana di un migliaio di polizze.

mf

2. Proposta di aumento dello stipendio



Del rag. Scaramelli, -

Udite le comunicazioni del Vice Presidente  
Ritenuto che a favore del Segretario Ragio-  
niere Alessandro Scaramelli, per ragioni di  
merito ed in considerazione della sua anzianità  
di servizio e degli incarichi speciali affidatigli  
dalla Direzione Generale e da lui espletati con  
capacità e con zelo encomiabili, concorrono spe-  
ciali motivi per la adozione di un procedi-  
mento singolare,

Su conforme proposta del Comitato Perma-  
nente,

Il Consiglio delibera di accordare al rag.  
Scaramelli, a decorrere dal 1° febbraio corrente,  
un aumento di stipendio per merito di annuo  
L. 1.000. -

2. Valida di Deliberazioni del Comi-  
tato Permanente per autorizzazione  
di lavoro straordinario. -

Il Vice Presidente, riferendosi a quanto ha  
avuto occasione di comunicare al proposito dello  
andamento della produzione, informa il Consiglio  
che dal 15 gennaio a tutto il 13 corrente risul-  
tavano pervenute alla Direzione Generale n. 10163

proposte di assicurazione, delle quali 2.159 per il lavoro normale, e 8004 combinate con la emissione del V. Prestito Nazionale; e prendendo norma dai dati degli ultimi giorni si poteva presumere che l'andio delle proposte sarebbe continuato con una media giornaliera di mille e più.

Per far fronte allo eccezionale lavoro, gli uffici competenti V, VI, e VII, presentarono al Comitato Permanente adeguate proposte che il Comitato Permanente ha veduto di dover accogliere, autorizzando in via d'urgenza l'inizio della loro attuazione. Avverte il Vice Presidente che i provvedimenti deliberati dal Comitato Permanente imporranno presumibilmente una spesa complessiva di L. 42.120, e fa sapere al Consiglio di ratificarli. Essi sono i seguenti:

a) L'Ufficio V è autorizzato ad eseguire lavoro straordinario per due ore al giorno, con squadre aggregate per la revisione delle polizze e per la loro pronta spedizione;

OM

b) il personale dell'Ufficio VI è autorizzato ad eseguire a domicilio il calcolo dei premi e la relativa compilazione dei bollettini e loro seraux per l'addebito alle Agenzie e l'accudimento delle provvigioni;



c) è autorizzata la compilazione a domicilio delle polizze, delle schede, rubriche e della busta, da parte degli impiegati di tutti gli uffici, ricorrendo quindi ad altri dei rispettivi capi di ufficio;

d) è fissato, allo scopo di ottenere la volentosa e proficua collaborazione degli impiegati, in L. 2 l'ora per il personale maschile ed in L. 1.60 l'ora per il personale femminile il compenso del lavoro straordinario; in centesimi 50 il compenso per il calcolo del premio e la relativa compilazione dei bollettini e bordereaux per le polizze il cui premio può essere calcolato ricorrendo a tabelle predisposte, in centesimi 70 per quelle aventi sovrapremi e comunque non compresi nelle tabelle, ed infine in centesimi 50 per ogni contratto il compenso per la compilazione della polizza, della scheda, rubrica e della busta.

Il Consiglio approva, ratificando le deliberazioni del Comitato.

#### 4. Assicurazioni collettive

a) Personale della Cassa Nazionale Infortuni.

Udite le comunicazioni del Presidente;

Vista la domanda della Direzione Generale per la Cassa Nazionale Infortunii, per ottenere a favore dei propri impiegati che vogliono sottoscrivere contratti abbinati alla sottoscrizione del VI Prestito Nazionale qualche facilitazione, riferendosi allo sconto del 3% sui premi che fu accordato in occasione della emissione del quinto prestito nazionale;

Perbenuta la opportunità di accogliere, almeno in parte, tale domanda, per quanto si sia stabilito in via di massima per i contratti collegati con la emissione del sesto prestito, di attenersi alle condizioni ed alle tariffe approvate dal Ministero, senza accordare ulteriori facilitazioni;

Considerato che la impostazione della nuova tariffa è tale da non consentire alcun margine industriale esplicito, essendo calcolata con maggiore larghezza, in confronto della precedente, per quanto si riferisce al saggio di interesse ed ai margini per spese di amministrazione;

Am

Conforme proposta del Comitato Centrale,

Il Consiglio delibera che per i contratti degli impiegati della Cassa Nazionale Infortunii sia...



contato uno sconto del 2% sui premi, giustificabile con la mancata corrispondenza della provvigione di acquisto e di incasso.

\* \* \*

### b) Operai della Ditta Pirelli..

Il V. Presidente comunica al Consiglio la seguente relazione del Comitato Permanente:

« Il Comitato Permanente presenta al-  
lo esame ed alla approvazione del Consiglio di  
Amministrazione lo schema di convenzione  
concordato con la Ditta Pirelli per l'assicurazi-  
one degli operai che ne dipendono ed espone i  
punti fondamentali del medesimo;

Il gruppo originario degli assicurandi è  
costituito da 8052 operai ed operai in servizio fuo-  
re la Ditta Pirelli al 31 dicembre 1919. Per  
ciascun operaio la Ditta stipula, con contribu-  
to proprio e con pari contributo dell'operaio,  
a partire dal 31 dicembre 1919 una polizza net-  
ta forma « Assicurazione combinata di capi-  
tale e rendita » secondo la scrittura normale  
N. 20, opportunamente integrata, come ri-  
sulta da apposito allegato, che assicura un ca-  
pitale per il caso di morte di £ 2.000 ed una  
rendita differita di £ 100 ed ammette le varie

opzioni contemplate dalla tariffa stessa. -

Nello schema di convenzione sono definiti il contraente, il beneficiario ed i vincoli, e sono stabilite le norme per il calcolo delle età, le durate prescelte in rapporto alle età e sono norme per il prolungamento del contratto nel caso che l'operaio rimanga in servizio oltre la stabilità scadenza del contratto. Le norme per il calcolo delle età sono le ordinarie, salvo opportuni raggruppamenti ed arrotondamenti; e le norme stabilite per il prolungamento del contratto sono in armonia con le basi adottate per il calcolo della tariffa. -

Per quanto concerne la durata del contratto si osserva:

a) per gli assicurandi aventi età inferiore o uguale a 40 anni, la scadenza è stabilita al 55° anno di età, con durate quindi comprese fra 15 e 13 anni, essendo la età minima di 12 anni. - Questo è il gruppo fondamentale costituito da più dell'85% della massa degli assicurandi; -

OK

b) per gli assicurandi aventi età fra 41 e 50 anni, è fissata la durata comune di 15 anni (questi rappresentano circa il 10% della massa)



c) per gli assicurandi, infine, aventi età compresa fra 51 e 64 anni, i contratti devono scadere tutti al 65° anno di età e sono stipulati, parte a premio annuo, in base ad una disponibilità annua pari al premio corrispondente alla età 50 ed alla durata 15 e per la differenza sono stipulati a premio unico: questi assicurandi rappresentano un primus del 5% della massa totale. La scelta della durata ha notevole importanza per l'apprezzamento del rischio in rapporto alla forma. Il rischio può essere paragonato a quello di una assicurazione mista ordinaria, con notevole prevalenza anzi del capitale assicurato per il caso di vita sul capitale assicurato per il caso di morte, avendosi per più dell'85% della massa totale dei contratti un riscatto totale di £ 2572 in confronto a £ 2.000 assicurate per il caso di morte e conservandosi la prevalenza del capitale assicurato per il caso di vita sul capitale garantito per il caso di morte anche per le altre combinazioni di età e di durata, pure diminuendo leggermente sino a ridursi a 2468 (sempre in confronto a £ 2000) per età alla scadenza di 65 anni.

Per l'accertamento dei rischi si è dovuto rinviare ad una regolare visita medica generale. Si è ritenuto di potere fare ciò, considerando le norme vigenti presso la Ditta, per l'assunzione del personale da parecchi anni, anche nei riguardi della assicurazione infortuni, ed in base alle quali si può ritenere che sia stata assunta buona parte del personale in servizio al 31 dicembre 1918, dato che il personale si rinnova frequentemente, avendosi ogni anno, per un incremento netto di circa 100 persone, 900 eliminazioni di fronte a 1000 nuove assunzioni. È stato convenuto però che la Ditta avrebbe fatto visitare dai suoi medici tutti gli assicurandi, comunque sospetti o che avessero avuto negli ultimi tre anni frequenti assenze dal lavoro. La Ditta produce ora una dichiarazione del medico degli stabilimenti che certifica di avere visitato 400 assicurandi, su 4801 contenuti nei primi elenchi (per 293 assicurandi, a cui si riferisce un elenco supplementare non è ancora giunta la dichiarazione medica) e d'averne trovati sospetti soltanto 11 per i quali invia regolare referto medico. -

Ort

La procedura così accolta non si scosta, se



non in senso favorevole, da quella seguita per  
 la raccolta delle assicurazioni industriali in oc-  
 casione del V. Prestito Nazionale, e, se è vero  
 che in questo caso il capitale da assicurare è  
 maggiore, è altresì vero che la forma contiene  
 margini notevolmente più elevati e si  
 hanno garanzie molto maggiori che per  
 le maestranze occasionali di guerra. Si osserva  
 inoltre che, mentre si è evitata una notevole  
 spesa per onorari ai medici, è stata concordata  
 con la Ditta la concessione di un piccolo so-  
 rapremio generale per tutti gli assicurati pari  
 al 0.25% del capitale assicurato, soprapremio che  
 darà un gettito annuale di Lit. 000 circa. Non  
 è stato applicato alcun soprapremio professionale,  
 date le condizioni nelle quali si esercita la  
 industria, le installazioni igieniche e le nor-  
 me precauzionali in uso. Il soprapremio for-  
 na del 2% è stato ridotto all'1.50%; occorre  
 però osservare che, per il rapido rinnovarsi della  
 maestranza operaia femminile, le operai-  
 prestano servizio nel periodo in cui è minore  
 l'aggravamento del rischio in rapporto al sesso,  
 mentre è dubbia la continuazione del contratto per  
 il periodo successivo. Nella convenzione sono espresse le norme per

la copertura del rischio e per la emissione delle polizze. Anche per la copertura del rischio si è dovuto concedere una deroga, stabilendo la copertura del rischio di morte per tutti indistintamente gli assicurandi compresi negli chunku; fino a tutto il 25 febbraio 1928; tale deroga è determinata da necessità pratiche assolute. Quanto al pagamento dei premi è stabilito che esso sia annuale anticipato. In caso di abbandono dal servizio durante l'anno per il quale è stato corrisposto il premio, saranno rimborsati alla Ditta tanti dodicesimi per quante mensilità decorrono dal mese successivo a quello dell'abbandono del servizio al termine dell'anno di assicurazione.

Per il pagamento dei premi successivi a quelli del primo anno, si è convenuto di istituire un conto corrente fruitifero del 4% nel quale i premi di assicurazione saranno accreditati all'Istituto con la valuta della scadenza effettiva dei premi stessi; mentre il saldo risultante al 31 dicembre di ogni anno sarà versato alla fine del gennaio successivo, per necessità amministrative prospettate dalla Ditta, con gli interessi del 4% dal 15 gennaio alla

Ort



Sato dell'effettivo pagamento, con una perdita quindi di interessi per l'Istituto, inferiore a quella che l'Istituto subirebbe di fronte ad assicurati che si valsero dei termini di compenso per il pagamento del premio.

La convenzione contiene disposizioni di carattere generale, segnatamente la clausola per la quale l'Istituto si impegna a conservare per cinque anni la tariffa, mentre la Ditta Pirelli si impegna per cinque anni ad assicurare gli operai che sarò per assumere, presso l'Istituto Nazionale. L'Istituto si impegna anche a trasferire a questa collettiva quei maggiori benefici che esso dovesse concedere per altre collettive. Opportunamente poi la convenzione contempla il caso, che fossero emanate disposizioni legislative in materia di assicurazioni per il caso di morte a favore degli operai, e lo disciplina, impegnandosi a trasformare o a rescindere i contratti stipulati, senza realizzare alcun profitto di eliminazione.

\* \* \*

L'Ufficio Attuariale nella sua relazione al Comitato Permanente fa rilevare che le condizioni preliminarmente concordate con la Ditta

Pirelli per questa Collettiva, rappresentando tutto quanto si è potuto ottenere per la stipulazione di essa, dopo lunghe e laboriose trattative svoltesi, parte a Milano e parte a Roma, con l'intervento del Dott. Cognoli; Il Comitato soggiunge che si tratta di una assicurazione che, in cifre approssimate, dà una somma di premi per L. 050.000 per un capitale assicurato di lire 16.104.000. La notevole convenienza dell'istituto di concludere la assicurazione alle condizioni indicate risulta particolarmente dall'esame della tariffa normale, in base alla quale le assicurazioni sono raccolte e delle condizioni di provvigione che potranno essere fatte alla Agenzia Generale di Milano e per le quali si ha già l'adesione di massima di quell'agente Generale. Le riduzioni di provvigioni sono giustificate dall'intervento continuo della Direzione Generale nelle trattative, intervento senza del quale difficilmente la sola Agenzia sarebbe riuscita a concludere l'affare, malgrado la cooperazione di collaboratori locali, molto interessati dall'Agenzia alla definizione delle trattative.

Dirj

La tariffa N. 20 recentemente introdotta



nel tariffario generale fu presentata al Consiglio di Amministrazione come calcolata al 4.25% per la durata fino ad anni 20 e al 4% per durate superiori ad anni 20. In tale ipotesi quella tariffa presenta un margine costante del 4% per spese di gestione e del 2% per spese d'incasso; contiene inoltre una provvigione tecnica del 40% per durate non inferiori agli anni 20, del 60% per la durata 15, mentre comprende margini industriali notevoli, come risulta da una allegata nota tecnica. In precedenti assicurazioni collettive concluse in Milano, in conformità con la Riunione Adriatica di Sicurtà, era stata adottata, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 1918, quando ancora la tariffa 20 non era entrata a fare parte del tariffario, una tariffa analoga a questa e che era presentata come una tariffa al 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% che consentiva il margine del 2% per spese di incasso, il margine del 3% per spese di amministrazione e il margine per la concessione delle provvigioni, ridotte in confronto a quelle che sarebbero le provvigioni normali per la tariffa 20, che ora si propone di corrispondere all'Agente Generale di Milano.

secondo apposito allegato. - Qualora quindi si volesse considerare la tariffa come riferita a premi puri calcolati al  $3\frac{1}{2}\%$ , si avrebbero notevolissimi profitti finanziari e si avrebbe ancora una disponibilità annuale per differenza fra la provvigione teorica d'incasso del  $2\%$  e la provvigione effettiva da corrispondere alla Agenzia Generale di Milano nella misura dell' $1.25\%$  pari a circa L. 500 annuali. Sembra invece opportuno, e il Comitato Permanente ne fa formale proposta, di riferire la tariffa a premi puri calcolati al  $4\%$  e al  $4.25\%$  perché, oltre a conservare le disponibilità predette e ad avere in forma esplicita una maggiore disponibilità per le spese di gestione e ad avere isolati notevoli margini industriali, si hanno sensibili disponibilità iniziali nella differenza fra le provvigioni teoriche della tariffa  $2\%$  e le provvigioni ridotte da attribuire all'Agenzia di Milano.

Si propone quindi di considerare come margine di garanzia per extra mortalità la differenza fra la provvigione teorica e la provvigione normale effettiva della tariffa  $2\%$  e di destinare al fondo di integrazione di provvidenza del personale la differenza fra la provvigione effettiva normale e la provvigione ridotta da attribuire alla Agenzia Ge.

On

nerale di Milano

Il Consiglio,

Udita la relazione del Comitato Permanente di cui è stata data lettura,

Ne accoglie le proposte, deliberando:

a) di approvare lo schema di convenzione negoziato con la ditta Pielli per la assicurazione degli operai addetti agli stabilimenti di essa, e che sarà allegato al verbale della odierna adunanza;

b) di approvare il quadro delle provvigioni di acquisto da corrispondere alla Agenzia di Milano per i contratti afferenti alla collettiva Pielli;

c) di autorizzare l'accreditamento al fondo di integrazione di provvidenza del personale dello Istituto, della differenza fra la provvigione normale della tariffa 20 e la provvigione ridotta;

Considerato poi che la ditta Hutchinson ha richiesto per una collettiva di circa 500 assicurandi l'applicazione delle clausole studiate per la collettiva Pielli, e che sono in corso trattative per tutti gli stabilimenti per la lavorazione della gomma della provincia di Corinto con unità di criteri, in base alle direttive date dall'On. prof. Beneduce ed a condizioni analoghe a quelle della collettiva

Pirelli;

Su proposta del Comitato Permanente,  
 Il Consiglio, riservandosi di approvare le singole  
 convenzioni che saranno offertesole,  
 autorizza le trattative con la detta Hutchinson  
 con e con le altre imprese affini, limitatamente  
 cioè alla industria della gomma, per la conclu-  
 sione di collettive analoghe a quella oggi approvata.

Il Consigliere Piretti osserva che si tratta di  
 una assicurazione mista di rendita differita e per  
 il caso di morte; e si compiace che la convenzione  
 preveda la eventualità di disposizioni legislative  
 per l'assicurazione del caso di morte a favore de-  
 gli operai, facendo obbligo allo Istituto, in tal  
 caso, di trasformare o rescindere i contratti stipen-  
 dati, senza realizzare alcun profitto di elimina-  
 zione. Ma egli avrebbe preferito che l'Istituto  
 non invadesse il campo proprio della legislazione  
 sociale con contratti che riguardano anche l'assie-  
 curazione di una rendita differita per gli operai,  
 la quale è già disciplinata da una legge dello  
 Stato di cui bisogna favorire l'applicazione; men-  
 tre è ragionevole temere che a questa sia di osta-  
 colo il gravare le mercedi operarie anche con l'onere

Orj



di premi di assicurazione.

Il Vice Presidente Magaldi osserva che le trattative con la Ditta Pirelli erano state iniziate già prima che entrasse in vigore il decreto legge per l'assicurazione degli operai contro la invalidità; e che, d'altra parte, si tratta di un contratto di assicurazione al quale l'operaio non è affatto obbligato; e nella convenzione sono contenute anche le norme che disciplinano il riscatto della polizza nel caso in cui l'operaio abbandoni l'officina alla quale è addetto.

### 5. Autorizzazione a giudizio di espropriazione contro la Cooperativa Igea.

Udita la relazione del Presidente,

Ritenuto: che con atti 14 ottobre 1910, 28 febbraio 1912 e 13 dicembre 1913 la Cassa Mutua Pensioni di Cerino aveva concesso un mutuo di L. 2.300.000 alla Società Cooperativa Igea, la quale si era obbligata a corrispondere l'interesse del 4,50 per cento, a trimestri anticipati, su le somme che avrebbe ricevuto in conto del capitale mutuato, ad iniziare l'ammortamento del mutuo non più tardi di tre mesi dalla ultima

maggior parte delle palazzine da assegnare ai soci, re-  
 manendo tale ammortamento a carico del socio an-  
 quinario, o, in caso negativo, a carico della Coopera-  
 tiva; ed a subire la rescissione del contratto e la  
 perdita del beneficio del termine in caso di ritardo  
 oltre i 60 giorni nel pagamento degli interessi  
 o delle trimestralità di ammortamento;

che su la somma mutuata furono sommi-  
 nistrate L. 1.638.000, non avendo poi la coope-  
 rativa chiesto ulteriori sovvenzioni a causa del-  
 la sospensione delle costruzioni; ed il mutuo  
 fu individualizzato per quote a carico di soci  
 fino a concorrenza di L. 1.493.832, restande a  
 carico della cooperativa L. 145.068;

Che la Società non ha provveduto al pa-  
 gamento, su detta somma, degli interessi trime-  
 strali a malgrado delle ripetute premure  
 delle Istituzioni, succedute nel credito alla Cassa  
 Mutua Pensioni; e che al 31 dicembre scorso  
 il debito per interessi ammontava a L. 35.043,31;

Che della somma capitale rimasta a carico  
 della Cooperativa fanno parte L. 60.666 somme  
 ministrate per la costruzione di una palaz-  
 zina assegnata con atto interno al socio sig. ing.  
 Giuseppe Franco; e poiché il fabbricato era

Orj



ultimato fino dal 1915, la Cooperativa fu invitata alla stipulazione dell'atto di individuazione della quota di mutuo; ma non vi si presentò l'Ing. Franco, per vertenze insorte fra lui e la Cooperativa;

Considerato che la Cooperativa è inadempiente sia per il mancato pagamento degli interessi su la quota di mutuo rimasta a suo carico, sia per non avere provveduto all'ammortamento della quota di mutuo afferente il vilino Franco; onde è il caso della applicazione della clausola risolutiva, e l'Istituto, estraneo alle vertenze fra Cooperativa e soci, può procedere ad espropriazione forzata tanto del vilino assegnato con atto interno al Franco, quanto del terreno rimasto in libera proprietà della Cooperativa perché privo di costruzioni;

Su conforme proposta del Comitato Permanente, il Consiglio delibera di autorizzare la istituzione del giudicio di espropriazione contro la Cooperativa Ceca e contro il terzo possessore, in genere Giuseppe Franco.

6. - Proposta di alienazione di immobili a Torino.

Udita la relazione del Vice Presidente;

Ritenuto che l'Istituto possiede in Torino, in via Marco Polo, un gruppo di tre case popolari cedutegli dalla Cassa Mutua Pensioni per il prezzo di L. 517.000, e date in affitto alla Società torinese per abitazioni popolari per il canone annuo di L. 22.000, con la condizione che i lavori di manutenzione e riparazione, ordinari e straordinari, siano a carico della Società affittuaria;

Considerato che l'Istituto addizionalmente a tale contratto perche, essendo le dette case in pessime condizioni, sembra conveniente addossare alla Società affittuaria l'atto onere della manutenzione;

Che in varie occasioni la Società affittuaria aveva, per l'acquisto degli stabili in parola, fatto offerte che non sembrarono accettabili; ma ora, a mezzo dell'Agente Generale di Torino, essa ha offerto il prezzo di L. 535.000 pagabili in unica soluzione;

OK

Vista la relazione 11 marzo 1918 del consulente tecnico dello Istituto, ingegnere Burba, dalla quale risulta dimostrato che trattasi di fabbricati di cattiva costruzione, onde l'Istituto ha interesse a disfarsene, anche perche trattandosi di case popolari non sarebbe possibile elevandole




to il reddito, mentre realizzando subito il capitale di L. 535.000 che apporta già un beneficio sul prezzo di acquisto, si otterrebbe un reddito molto maggiore della finzione attualmente percepita;

Cu conforme proposta del Comitato Permanente, Il Consiglio delibera di accettare l'offerta ed autorizza l'Agente Generale di Torino a concludere le trattative con la Società torinese, procurando di ottenere possibilmente un miglioramento del prezzo.

---

Dopo di ciò il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente



p. Il Comitato Permanente

Il V. Presidente

V. Magali.

Il Consigliere Segretario  
G. Hoffminger

Seguono allegati

Schema di convenzione per la assi-  
curazione collettiva degli operai della  
Ditta Pirelli

I Forma e capitale

La Ditta Pirelli, stipulerà per la sua maestranza Operaia (uomini e donne) polizze individuali nella forma, assicurazione combinata di capitale e rendita, e secondo la tariffa N. 20 assicuranti ciascuna un capitale per il caso di morte di L. 2.000.

2) Contraente - Beneficiario Vincoli

Il premio è formato da un contributo dipendente dall'età dell'operaio e di cui un terzo sono da sostenersi per metà dalla Ditta e per l'altra metà dalla Maestranza.

L'operaio è contraente e la Ditta eseguirà il pagamento del premio tanto per conto proprio che per conto dell'operaio.

L'operaio è beneficiario per il caso di vita e può liberamente designare i beneficiari in caso di morte. Le polizze resteranno depositate presso la Ditta finché l'operaio presta servizio, e per questo periodo, l'operaio non potrà chiedere né il riscatto né

prestati sulla sua polizza, ne potrà, verificandosi la scadenza del contratto, esercitare opzioni che implighino pagamento all'operaio stesso.

Solo in caso di abbandono del servizio l'operaio avrà la piena disponibilità della sua polizza e nel caso che il contratto non sia ancora pervenuto a scadenza, potrà continuare il pagamento dei premi, chiedendo anche la rateazione semestrale, trimestrale o mensile con aumenti rispettivamente del 2%, del 3%, del 4%.

Dopo pagate tre annualità di premio, potrà chiedere la riduzione o il riscatto della polizza.

La Ditta si riserva però il diritto di rivalsa per crediti, o per danni cagionati dagli operai e potrà chiedere il riscatto parziale o totale della polizza fino a concorrenza del suo credito.

### 3) Calcolo delle età

L'età sarà sempre calcolata per anni interi trascurando le frazioni inferiori a sei mesi e computando come anno intero la frazione superiore al semestre.

Per il gruppo del personale da assicurarsi con effetto 31/12/1919 si riporterà quindi la nascita

al 31/12 più vicino, considerando per esempio come nati al 31/12/1870 i nati nel secondo semestre del 1870 e nel primo semestre del 1871 ed a tutti si attribuirà quindi l'età intera di 49 anni al 31 dicembre 1919 mentre l'età reale potrà variare da 48½ a 49½.

Per i contratti da emettere in seguito con effetto al 31 dicembre varrà anche lo stesso raggruppamento mentre che per i contratti da emettere con effetto 30 giugno si procederà per analogia; così per esempio i contratti che devono avere scadenza al 30 giugno 1921 si raggrupperanno i nati dal 1° gennaio 1878 al 31 dicembre 1878 che saranno tutti considerati come nati al 30 giugno 1878 così da poter loro attribuire l'età intera di 43 anni al 30 giugno 1921.

La durata del contratto sarà sempre espressa in un numero intero di anni. Dove tale durata intera è prestabilita, nulla vi è da chiarire; dove invece è stabilita l'età alla scadenza (55 o 65 anni) la durata è data dalla differenza fra l'età alla scadenza e l'età intera calcolata alla data di stipulazione.

Le scadenze dei contratti non sono quindi al raggiungimento della vera età ma alla più vicina

107



data anniversaria dalla stipulazione, come sarà indicato in polizza.

#### 4) Durata del contratto

a) I contratti per gli operai (ed operaie) aventi età inferiori ed uguale ad anni 40 scadranno al raggiungimento del 55° anno di età.

b) per gli operai (ed operaie) aventi età compresa tra il 41° e 50° anno sarà adottata la durata comune di 15 anni.

c) per gli operai (ed operaie) aventi un'età superiore ad anni 50 ed inferiore ed uguale ad anni 64, la Ditta stipulerà un contratto con scadenza al 65° anno di età parte a premio annuo e parte a premio unico. - Precisamente la Ditta stanzierà un contributo annuale pari a quello corrispondente all'età massima per gli operai del gruppo b), corrispondente cioè al premio necessario per assicurare £ 2.000 a persona di età 50 per la durata 15, e stipulerà un contratto a premio unico per la differenza fra £ 2.000 e il capitale che con lo stanziamento prima detto, considerato come premio annuale si assicura per un contratto scadente al 65° anno di età, avente cioè durata variabile da 14 a 32 anni.

anno secondo che l'età è di 51, 52, ..... 64 anni.

Casi, ad esempio per una persona di 58 anni (allegato C) prima colonna) il premio annuo, risulterebbe  $179,30 \times 2 = 358,60$ . Ma, siccome il premio annuale deve essere quello massimo per l'età 50 e durata 15 (allegato B) è cioè  $77,30 \times 2 = 154,60$ ; con 154,60 si assicura il capitale risultante dalla proporzione:

$$358,60 : 2.000 = 154,60 : X$$

$$X = \frac{2.000 \times 154,60}{358,60} = 862$$

Per la differenza  $2.000 - 862 = 1.138$  si fa il contratto a premio unico al tasso di  $9,15,70\%$  (allegato C) colonna seconda) quindi il premio unico è:

$$9,15,70 \times 1.138 = 1.076$$

Complessivamente anche l'operaio di età 58 ha assicurato le sue 2.000 lire per il caso di morte (e £ 100 di rendita al 65° anno di età) per £ 862 a premio annuo e per £ 1.138 a premio unico.

Am.

### 5) Prolungamento del contratto

L'Isituto si impegna di accordare a quelli operai che resteranno in servizio dopo la scadenza del contratto, le opzioni seguenti:



a) L'Istituto versa alla Ditta perché la accrediti all'operaio la somma corrispondente al riscatto totale e si dichiara disposto ad accettare, quando l'operaio lascerà la Ditta, il montante di tale somma, con gli interessi accreditati dalla Ditta, per la costituzione di una rendita vitalizia, in base a tabelle da allegarsi alla convenzione.

b) L'Istituto trattiene presso di sé l'ammontare del riscatto totale e su di questo corrisponde all'operaio l'annuo interesse del 4% pagabile a rate semestrali posticipate e si impegna a convertire poi, sempre al momento in cui l'operaio lascerà la Ditta l'indicato valore di riscatto totale in una rendita vitalizia, in base all'età allora raggiunta, ed alle tabelle sopra indicate.

## 6) Accettazione dei rischi

L'accettazione dei rischi sarà fatta con criteri di assieme e senza procedere ad una vera e propria visita medica se non in singoli casi. Precisamente l'Istituto accetterà senz'altro tutti gli operai e le operaie per i quali un medico della Ditta firmerà su esecchi complessivi, la dichiarazione seguente:

« Dichiaro che l'operaio..... gode abitualmente buona salute, ha l'aspetto di persona sana e che nulla mi risulta per cui non possa essere accettato per una assicurazione per il caso di morte ».

Per quelli operai per i quali i medici della Ditta non ritengono di poter firmare la dichiarazione sopra riportata si procederà a visita medica (sulla scorta del modulo N. 18) rinviando alla analisi delle urine, ove questa non sia consigliata da considerazioni speciali; da parte di medici della Ditta. Tale visita sarà necessaria per gli operai e le operaie che negli ultimi anni abbiano frequenti assenze per malattia.

La Direzione Generale dell'Istituto si riserva il giudizio sui referti medici che le saranno sottoposti.

L'Istituto si riserva di rifiutare quei rischi che si presentino assolutamente inaccettabili rinsegnandosi a contenere la percentuale dei rifiuti in limiti modestissimi.

I rischi non buoni, ma non assolutamente cattivi, saranno pure accettati dall'Istituto con criteri della maggiore larghezza. L'Istituto si

(M)



riserva solo l'applicazione di un periodo di carenza per forme tubercolari progresse, ma risunnia all'applicazione di carenze per persone che convivono con altre affette da tubercolosi, riconoscendo la pratica impossibilità dell'accertamento.

In ogni caso l'Istituto non procederà né a trasformazioni, né ad applicazioni di sopra-premi individuali in quanto sarà corrisposto per tutti gli assicurati, oltre al premio risultante dalla tariffa, un piccolo sopra-premio generale ragguagliato al 0.25% del capitale assicurato, in sostituzione appunto dei sopra-premi individuali assai più gravosi che altrimenti dovrebbero colpire i singoli contratti e che per i rischi tarati, possono raggiungere il 5, 10% del capitale assicurato, mentre l'Istituto si impegna ad includere nell'accettazione i rischi tarati per sifilide progressa da almeno tre anni e bene curati, per vizi valcolari unitari bene compensati, quando la scadenza non vada al di là del 55° anno, e per alterminuria transitoria.

4) Soprapremio.

Nessun sovrappremio sarà richiesto per rischio professionale, per le donne sarà applicato un sovrappremio nella misura ridotta dell'1.5% del capitale assicurato fino al 50° anno di età.

8) Copertura del rischio ed emissione delle polizze.

La Ditta avendo trauceno l'elenco di tutti gli operai ed operaie si riserva di comunicare, entro il 20 febbraio p.s. l'elenco degli operai e delle operaie per i quali i medici della Ditta non si tengono di poter rilasciare senz'altro la prescritta dichiarazione di buona salute. Con esclusione di questi, per tutti gli altri si intende implicitamente fatta la dichiarazione di buona salute e si procederà alla emissione delle polizze. Come pure si procederà alla emissione della polizza per i rischi segnalati come dubbi e per i quali l'Istituto stesso dopo esame, non fa eccezioni. Comunque, fino al 25 febbraio 1920 si intende coperto il rischio di morte per tutti i 7801 operai compresi negli elenchi.

217

9) Norme per le assicurazioni del personale assunto dopo il 31/12/1919



Per necessita' amministrative si conviene che per l'operai assunto a partire dal 1920 in poi si emettera' la polizza con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo al compimento del primo semestre d'anzianita'.

La Ditta dara' nel minore tempo possibile comunicazione all' Istituto degli operai per i quali si sia maturato il diritto all'assicurazione onde l'Istituto possa procedere subito all'emissione del contratto.

Resta convenuto che per tutti gli operai per i quali il medico della Ditta rilascia la nota dichiarativa di buona salute l'Istituto accetta il rischio a partire dalla decorrenza sopra stabilita: per i casi dubbi il medico della Ditta redigera' un rapporto sul modello M. 18 e il giudizio sull'accettazione del rischio e riservato all'Istituto. La data di effetto rimane quella stabilita: il rischio di morte decorre dalla data di accettazione.

- 10) Pagamento dei premi. Restituzione di pro-rata. Conguaglio.  
 a) per gli operai in servizio al 31 dicembre 1919 il regolamento definitivo dei premi annui col

unici dovuti per gli operai assicurati con effetto 31/12/1919 sarà fatto entro il febbraio 1920.

Nessun interesse sarà applicato per il ritardato pagamento sulla differenza fra la somma dovuta quale risulterà definitivamente e l'accanto di lire 450.000 versato dalla Ditta e fruito fino a favore dell' Istituto dalle date dei versamenti.

L' Istituto per i premi annuali accorda la restituzione del pro-rata di premio da determinarsi a mensilità complete per gli operai che nel corso del 1920 o di altri esercizi successivi abbandonino la Ditta.

Precisamente la Ditta invierà all' Istituto per notizia nei primi giorni di ogni mese l'elenco degli operai usciti nel mese precedente. Si determinerà il numero dei mesi a decorrere fino alla fine dell'anno, escluso il mese durante il quale gli operai risultano usciti e si accrediterà alla Ditta, sempre con valuta alla fine del mese in cui l'operaio ha lasciato il servizio, il pro-rata di premio corrispondente alla frazione di anno prima determinata.

OK

Caso per esempio un operaio che lasci la Ditta nel marzo 1920 si accrediteranno 9/12 di premio.

Il premio annuale anticipato per gli esercizi



successivi sarà addebitato alla Ditta con valuta 31/12 a partire dal 31/12/1920 per la seconda annualità di premio.

b) per gli operai a favore dei quali verrà in seguito a maturarsi il diritto all'assicurazione con l'Istituto Nazionale a cominciare dal 31 dicembre di un determinato anno, l'addebito dei premi verrà fatto per annualità intere anticipate ed avrà inizio dalla data di effetto del contratto.

c) per gli operai a favore dei quali verrà in seguito a maturarsi il diritto all'assicurazione con l'Istituto Nazionale a cominciare dal 30 giugno di un determinato anno sarà addebitato alla Ditta un mezzo anno di premio con valuta 30 giugno.

In tal modo per i contratti con effetto 30 giugno si avrà

1°) il pagamento di un mezzo premio alla data di effetto (30 giugno)

2°) successivamente, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato emesso il contratto di pagamento di una intera annualità anticipata;

3°) alla fine del penultimo anno di assicurazione il pagamento di un mezzo premio (a com.

- 147

plemento del mezzo premio iniziale) per l'ultimo semestre dell'assicurazione.

Per gli operai assicurati dopo il 31/12/1919 in caso di abbandono del servizio si procederà come prima si è detto al comma a) allo storno del fuorata relativo al periodo a decorrere fino al 31 dicembre dell'anno o fino alla scadenza del contratto ove questo maturi prima (caso c) ultimo comma)

### 11) Liquidazione annuale dei conti.

Il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 1920) sarà chiuso il conto corrente fuorata riferito nella misura del 4% derivante:

1°) dall' avere accreditato alla Ditta i fuorata da rimborsare per gli operai che lasciano il servizio;

2°) dall' avere addebitato alla Ditta i mezzi premi annui per gli operai ammessi all'assicurazione al 30 giugno dell'anno con valute pari data e dall' avere addebitato con valute 31 dicembre le annualità intere per gli operai aventi assicurazioni in corso o per cui al 31 dicembre maturi il diritto all'assicurazione.

Il saldo di tale conto dovrà essere versato dalla Ditta all'Istituto entro il 31 gennaio oltre

gli interessi al 4% dal 15 gennaio.

## 12) Annotazione dei premi versati sulle polizze

La Ditta, per gli operai che abbandonano il servizio all'atto della consegna della polizza all'operaio annoterà sulla polizza stessa il numero delle annualità intere pagate e l'ammontare del pro-rata pagato risultante come differenza fra l'ultima annualità accreditata all'Istituto ed il pro-rata stornato.

L'operaio che intenda continuare il pagamento dei premi o chiedere dopo passati i tre anni la riduzione o il riscatto dovrà inviare la polizza alla Direzione Generale o presentare la polizza ad una nostra Agenzia Generale.

Nel caso che l'operaio intenda continuare il pagamento dei premi dovrà indicare altresì quale ratazione egli desidera scegliere. Le quietanze relative saranno inviate all'Agenzia Generale presso la quale l'assicurato intende eseguire il pagamento dei premi.

13) Disposizioni di carattere generale.

L'Istituto nel caso che per altre collettive avesse a concedere facilitazioni nel loro insieme, maggiori di quelle accordate per la presente collettiva si impegna di trasferirle anche a questa.

L'Istituto si impegna inoltre per 5 anni di applicare per gli operai ed operai assumendi la tariffa e le tabelle allegate.

La Ditta Pirelli si impegna per tale periodo ad assicurare presso l'Istituto gli operai assumendi man mano che maturano per essi il diritto alla assicurazione.

Qualora fossero emanate disposizioni legislative a favore degli operai in materia di assicurazione per il caso di morte l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna a trasformare o rescindere i contratti stipulati senza realizzare alcun profitto di eliminazione e precisamente:

Ort

1) si impegna a introdurre nei contratti già stipulati tutte quelle variazioni ed aggiunte che possano permettere alla Ditta di far valere l'atto di previdenza già stipulato a sollievo dei nuovi obblighi, utilizzando in caso di trasformazione l'intero valore economico della polizza.



2°) si impegna a porre a disposizione della Ditta l'intero valore economico del contratto nel caso che le nuove disposizioni facessero obbligo di stipulare l'atto di previdenza presso altro Ente e non fosse possibile ottenere il riconoscimento dell'atto di previdenza già stipulato a diminuzione degli oneri portanti dalle nuove disposizioni.

#### 14) Annotazioni da inserire in polizza.

Contrattante della presente polizza è l'operaio assicurato e la Ditta eseguirà il pagamento del premio tanto per conto proprio quanto per conto dell'operaio.

L'operaio assicurato è anche beneficiario della polizza per il caso di vita. Beneficiari per il caso di morte sono le persone indicate in polizza. La presente polizza dovrà rimanere depositata presso la Ditta finché l'operaio assicurato rimarrà in servizio e per questo periodo di tempo l'operaio assicurato non potrà chiedere né il riscatto né prestiti sulla sua polizza né potrà verificare, dopo la scadenza del contratto, esercitare opzioni che implicino pagamenti all'operaio stesso.

Solo in caso di abbandono del servizio l'operaio assicurato avrà la piena disponibilità della sua polizza e potrà, nel caso che il contratto non sia pervenuto a scadenza, continuare il pagamento dei premi, chiedendo anche la riaccazione semestrale, trimestrale o mensile con aumento rispettivamente del 2%, del 3% del 4%.

Dopo pagate tre annualità di premio potrà chiedere altresì la riduzione o il riscatto della polizza.

La Ditta si riserva però il diritto di rivalsa per crediti o danni cagionati dagli operai e potrà chiedere il riscatto parziale o totale della polizza fino a concorrenza del suo credito.

(10)



Ossicurazione combinata "Capitale e rendita,"  
Integrazione tariffa N. 20

allegato Tav. 2

Età iniziale	Anni	Età alla scadenza	Premi annui per mille	Combinazioni			
				A	B	C	D
15	40	55	20.55	642	1.286	614	95.68
16	39	"	21.50	"	"	"	"
17	38	"	22.45	"	"	"	"
18	37	"	23.45	"	"	"	"
19	36	"	24.50	"	"	"	"
20	35	"	25.25	"	"	"	"
21	34	"	26.35	"	"	"	"
22	33	"	27.45	"	"	"	"
23	32	"	28.70	"	"	"	"
24	31	"	30.	"	"	"	"
25	30	"	31.	"	"	"	"
26	29	"	32.50	"	"	"	"
27	28	"	34.05	"	"	"	"
28	27	"	35.75	"	"	"	"
29	26	"	37.65	"	"	"	"
30	25	"	39.65	"	"	"	"
31	24	"	41.80	"	"	"	"
32	23	"	44.15	"	"	"	"
33	22	"	46.75	"	"	"	"
34	21	"	49.65	"	"	"	"
35	20	"	52.75	"	"	"	"
36	19	"	56.95	"	"	"	"
37	18	"	58.80	"	"	"	"
38	17	"	64.10	"	"	"	"
39	16	"	68.95	"	"	"	"

Età iniziale	Anni	Età alla scadenza	Premi annui per mille	Premi unici per mille	Combinazioni			
					A	B	C	D
50	15	65	47.20	120.35	497	1.234	737	124.14
51	14	"	48.80	131.65	"	"	"	"
52	13	"	49.80	158.10	"	"	"	"
53	12	"	99.95	185.80	"	"	"	"
54	11	"	110.25	815.15	"	"	"	"
55	10	"	122.65	846.25	"	"	"	"
56	9	"	137.45	877.70	"	"	"	"
57	8	"	155.80	910.80	"	"	"	"
58	7	"	179.30	945.70	"	"	"	"
59	6	"	210.75	982.65	"	"	"	"
60	5	"	254.55	1021.85	"	"	"	"
61	4	"	318.60	1063.35	"	"	"	"
62	3	"	424.55	1111.80	"	"	"	"
63	2	"	638.05	1167.25	"	"	"	"
64	1	"	1218.45	1248.45	"	"	"	"



Indicazione della provvigione teorica d'acquisto e dei caricamenti industriali contenuti nei premi annui della Tariffa 20 (M. 4,25%) e indicazioni dei caricamenti globali esistenti sui premi unici (M. 4,1%)

Collettiva Diretta

Adesione al 55° anno			Durata 15 anni			Scadenza 65° anno premi unici			Scadenza 65° anno premi unici			Caricamenti globali		
Età	Durata	Di	Età	Di	Di	Età	Durata	Di	Età	Durata	Di	Età	Durata	Caricamenti globali
12	13	40	10	60	1,50	50	15	0,60	50	15	2,5	50	15	7
13	12	"	11	"	1,60	51	14	56	51	14	2,4	51	14	6,9
14	11	"	12	"	1,70	52	13	52	52	13	2,3	52	13	6,45
15	10	"	13	"	1,80	53	12	48	53	12	2,2	53	12	6,6
16	9	"	14	"	1,90	54	11	44	54	11	2,1	54	11	6,4
17	8	"	15	"	2,-	55	10	40	55	10	2,-	55	10	6,2
18	8	"	16	"	2,10	56	9	35	56	9	1,80	56	9	5,9
19	8	"	17	"	2,20	57	8	30	57	8	1,60	57	8	5,60
20	8	"	18	"	2,30	58	7	25	58	7	1,40	58	7	5,25
21	8	"	19	"	2,40	59	6	21	59	6	1,20	59	6	4,9
22	8	"	20	"	2,50	60	5	17	60	5	1,-	60	5	4,5
23	8	"	21	"	2,60	61	4	13	61	4	0,80	61	4	4,2
24	8	"	22	"	2,70	62	3	9	62	3	"	62	3	4,2
25	8	"	23	"	2,80	63	2	5	63	2	"	63	2	4,2
26	8	"	24	"	2,90	64	1	1	64	1	"	"	"	"
27	8	"	25	"	3,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
28	8	"	26	"	3,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
29	8	"	27	"	3,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
30	8	"	28	"	3,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
31	8	"	29	"	3,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
32	8	"	30	"	3,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
33	8	"	31	"	3,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
34	8	"	32	"	3,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
35	8	"	33	"	3,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
36	8	"	34	"	3,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
37	8	"	35	"	4,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
38	8	"	36	"	4,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
39	8	"	37	"	4,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
40	8	"	38	"	4,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
41	8	"	39	"	4,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
42	8	"	40	"	4,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
43	8	"	41	"	4,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
44	8	"	42	"	4,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
45	8	"	43	"	4,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
46	8	"	44	"	4,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
47	8	"	45	"	5,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
48	8	"	46	"	5,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
49	8	"	47	"	5,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
50	8	"	48	"	5,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
51	8	"	49	"	5,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
52	8	"	50	"	5,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
53	8	"	51	"	5,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
54	8	"	52	"	5,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
55	8	"	53	"	5,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
56	8	"	54	"	5,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
57	8	"	55	"	6,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
58	8	"	56	"	6,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
59	8	"	57	"	6,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60	8	"	58	"	6,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61	8	"	59	"	6,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
62	8	"	60	"	6,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63	8	"	61	"	6,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
64	8	"	62	"	6,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65	8	"	63	"	6,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66	8	"	64	"	6,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67	8	"	65	"	7,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
68	8	"	66	"	7,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
69	8	"	67	"	7,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70	8	"	68	"	7,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71	8	"	69	"	7,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72	8	"	70	"	7,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73	8	"	71	"	7,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74	8	"	72	"	7,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
75	8	"	73	"	7,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
76	8	"	74	"	7,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77	8	"	75	"	8,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
78	8	"	76	"	8,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79	8	"	77	"	8,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80	8	"	78	"	8,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81	8	"	79	"	8,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82	8	"	80	"	8,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
83	8	"	81	"	8,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84	8	"	82	"	8,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85	8	"	83	"	8,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86	8	"	84	"	8,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
87	8	"	85	"	9,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"
88	8	"	86	"	9,10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89	8	"	87	"	9,20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90	8	"	88	"	9,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91	8	"	89	"	9,40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92	8	"	90	"	9,50	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93	8	"	91	"	9,60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
94	8	"	92	"	9,70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95	8	"	93	"	9,80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96	8	"	94	"	9,90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97	8	"	95	"	10,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"



# Collettiva Direlli

Quadro delle differenze fra la percentuale di provvigione di  
acquisto teorica e la percentuale di provvigione effettiva e fra que-  
sta e quella da concedere per la Collettiva Direlli.

## Scadenza al 55° anno

Età	Durata	Provvigione teorica (1)	Provvigione effettiva (2)	Provvigione con- cessa per la collettiva (3)	(1)-(2)	(2)-(3)
15	40	40	60	50	10	10
20	35	40	60	50	10	10
25	30	40	60	50	10	10
30	25	40	60	50	10	10
35	20	40	55	40	15	15
40	15	60	42.50	35	17.50	7.50

### Durata anni 15

da 40						
a 50	15	60	42.50	35	17.50	7.50

### Scadenza al 65° anno

50	15	60	42.50	35	17.50	7.50
55	10	40	37.50	25	2.50	12.50
60	5	17	10.-	10	7.-	-
63	2	5	3	2	2.-	1.-
64	1	1.50	1.50	1	-	0.50